ISTITUZIONE E COMPITI DELL'OPERA NAZIONALE PER I CIECHI CIVILI E CONCESSIONE AI MEDESIMI DI UN ASSEGNO A VITA

Art. 1

Istituzione dell'Opera nazionale per i ciechi civili - Scopo - Controllo - Agevolazioni fiscali

E' istituita l'Opera nazionale per i ciechi civili. L'Opera, oltre al compito di cui al successivo art. 4, ha quello di coordinare e sviluppare, nel campo della qualificazione e riqualificazione professionale dei ciechi civili e della organizzazione di lavoro, le analoghe attivita' svolte da istituzioni ed enti pubblici e privati. L'Opera ha personalita' giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma. Essa e' sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, i quali lo eserciteranno nei limiti e con il modalita' da stabilirsi con le norme previste dal successivo art. 7. Agli effetti fiscali l'Opera e' equiparata alle Amministrazioni dello Stato.

Versione in vigore dal 16 agosto 1954, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione e compiti dell'Opera nazionale per i ciechi civili e concessione ai medesimi di un assegno a vita
Estremi	Legge 9 agosto 1954, n. 632
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 20 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-e-compiti-dell-opera-nazionale-per-i-ciechi-civili-e/art-1-istituzione-dell-opera-nazionale-per-i-ciechi-civili-scopo-controllo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it